



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

23. Essendo gionto all &c. Epistola Jussu Summi Pontifi is ad Eminentiss.
Archiepiscopum Neapolitanum conscripta, quâ illi significant, ut in
Monasteriis ejusdem Civitatis disposita à Sanctitate Suâ ...
-

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1709.

chè tutte le spese degl'Officii si facessero con le rendite de' Monasterii. Ora à fine di sodisfare alle istanze di alcuni Monasterij, che hanno in ciò ricercata qualche più chiara spiegazione, la Santità Sua, col parere d'una Congregazione specialmente deputata, hà comandato e commanda, che in virtù dell' Decreti Apostolici fatti per l'osservanza del Voto della santa povertà, i livelli, o vitalizii si consegnino, o confondano nella Cassa commune à disposizione della Superiora, la quale somministrerà alle Monache quanto gli occorre per le loro necessità Religiose, & il rimanente converta in beneficio del Monastero per sovvenirlo, & abilitarlo à supplire alle spese necessarie per gl'Officii, & altro; restano però sempre nel suo vigore la disposizione, e penità del prefato Editto, o sia Lettera circolare: s'ingionge per tanto efficacemente à V. S. di procurare, che si metta in pratica ciò, che sopra si è detto, nel che sommente preme il santo zelo di Nostro Signore, che desidera l'obediienza dovuta ad un' Ordine sì necessario, non meno per il profitto spirituale, che per la quietà temporale dell' animo di tutte le Religiose. Glie lo significo, & il Signor Iddio la prosperi. Roma 26. Gennaio 1709.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

Ferdinando Arcivescovo di Nicea Segr.

EPISTOLA

IX.

Jussu Summi Pontificis ad Eminentiss. Archiepiscopum Neapolitanum conscripta, quā illi significatur, ut in Monasteriis ejusdem Civitatis disposita à Sanctitate Sua de sumptibus à Monialibus occasione Officiorum faciendis exactè observari mandet.

Essendo gionto all' orecchio di Nostro Signore, che in cotesti Monasterii di Monache soggetti à Vostra Eminenza contro gli ordini dati dalla Santità Sua col mezzo di questa Sagra Congregazione à tutti i Monasterii d'Italia con Lettera circolare de' 28. Luglio 1708. le Abbadesse, Vicarie, Celerarie, Camerlenge, Sagrestane, Rotare, & altre Monache officiali, tanto nell'ingresso, che nel fine del loro Officio facciano spese eccedenti, anche sopra la somma di ducati ottocento, e più à titolo di pietanze alle Monache, & à i loro Superiori, benchè Regolari, Confessori, Deputati, Fattori, & altri; E conoscendo Sua Beatitudine, che da ciò deriva la tepidezza delle Religiose nello Spirito, la distrazione dall' Orazione, e dal Culto di Dio, l'inservanza della Regola, e forse tal volta il pregiuzio del voto della santa povertà, mi hà comandato di scrivere à Vostra Eminenza, che si compiacca d'incaricare sotto precetto formale di santa obediienza, con riservarne à se la facultà d'assolverne; & inoltre sotto pena di privazione d'officio, e della privazione di voce attiva, e passiva, & altre à suo arbitrio, alle Monache Officiali sudette, che non facciano, nè permettino, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro commodità da Parenti, o da altre Persone, durante i loro Officii, ma nè meno quelli finiti, & esercitati, nè anche à titolo di celebrazione di feste, o di donativo, nè sotto qualsivoglia altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza dalli predetti Officii, e come più amplamente si contiene nella sudetta Lettera circolare de' 28. Luglio 1708., la quale vuole Sua Santità, che venga

in ogni sua parte puntualmente, e religiosamente osservata. Nell'obedir dunque agl'ordini supremi di Nostro Signore col significarlo à Vostr' Eminenza, perche cooperi con tutto il suo zelo à si santa, e pia intenzione di Sua Beatitudine, le bacio &c. Roma 26. Giugno 1716.

Ferdinando Card. d'Adda Pro-Prefetto.

V. Arcivescovo di Damasco Segretario.

EPISTOLA

Jussu Summi Pontificis ad Nuncium Apostolicum in Civitate Neapolitanā conscripta, quā illi injungitur, ut in Monasteriis Monialium ejus jurisdictioni subjectarum disposita à Sanctitate Sua de sumptibus à Monialibus occasione Officiorum faciendis inviolabiliter observari curet.

Preme sommente à Nostro Signore, che venghino esattamente osservati gli Ordini trafmessi, anche al suo Antecessore con lettere di questa Sagra Congregazione de' 28. Luglio 1708. circa la superfluità delle spese, che si fanno dalle Abbadesse, Vicarie, & altre Monache Officiali durante i finiti i loro Officii, si nelle pietanze per le altre Monache, loro Superiori, Confessori, Deputati, Fattori, e simili altri Ministri, che nelle occasioni di Feste si fanno. Sentendosi però, che ne' Monasterii di cotesta Città soggetti alla Giurisdizione di V. S., non solo non vengono osservati tali Ordini, ma che anzi venghino fatte spese e cedenti la soma di ottocento, e più ducati in pietanze, e celebrazione di Feste contra la pia, e savia mente di Sua Beatitudine, che pur troppo prevede, quanto detrimento sia con ciò per risultare alle Religiose nella via dello spirito, nella distrazione dall' orazione, nel culto di Dio, nell' osservanza della Regola, e forse anche tal volta nel voto della santa povertà; mi hà pertanto comandato di scrivere à lei, che come Ministro Apostolico, à cui soggiacciono i Monasterii esenti dalla Giurisdizione di cotesto Eminentissimo Arcivescovo, dovrà dar' esempio à quelli, che sono immediatamente soggetti à Sua Eminenza, faccia precetto formale di santa obediienza, con riservare à se la facultà di assolverne, & inoltre sotto pena di privazione di Officio, delle voci attiva, e passiva, & altre da arbitrarli da lei, alle Monache, & Officiali sudette di ciascun Monastero esistente sotto il suo governo, che non facciano, nè permettino, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro commodità da Parenti, o da altre Persone durante i loro Officii, nè anche à titolo di celebrazione di Feste, o di donativo, nè sotto qualsivoglia altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza dalli predetti Officii, e come più amplamente si contiene nella menzionata lettera circolare de' 28. Luglio 1708. E susseguentemente procuri con tutta efficacia, che sia il tutto eseguito, e si proceda contro chi trasgredirà onninamente alle pene, essendo specialmente ordine della Santità di Nostro Signore, che V. S. in tal' affare facci riconoscere la sua vigilanza. Così Ella eseguirà in ossequio de' supremi cenzi di Sua Beatitudine; E le prego &c. Roma 26. Giugno 1716.

F. Cardin. d'Adda Pro-Prefetto.

V. Arciv. di Damasco Segretario.